



**PROCEDURE DELIBERATIVE
ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI
CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

(Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006)

Approvazione:

Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2012

Aggiornamenti:

- Revisione limite dimensionale operazioni ordinarie Consiglio di Amministrazione del 25/02/2014

- Revisione assetto organizzativo sistema dei controlli interni

Consiglio di Amministrazione del 23/04/2014 e del 27/05/2014



1. ASPETTI GENERALI

1.1. Introduzione

Le Disposizioni di Vigilanza in materia di procedure deliberative delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati emanate dalla Banca d'Italia il 12/12/2011, stabiliscono, tra l'altro che:

- è necessario presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti;
- al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati è attribuito un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti e all'organo con funzione di controllo;
- i pareri richiesti agli amministratori indipendenti e all'organo con funzione di controllo devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate;
- quanto sopra non incide sui poteri e sulle responsabilità che la norma assegna in via collegiale al Consiglio di Amministrazione, nè riduce i compiti e i doveri per il Collegio Sindacale.

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la procedura per l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Banca direttamente ovvero per il tramite di società controllate, secondo quanto previsto dal Titolo V – Capitolo 5 della Circolare 263/2006. In particolare sono descritti:

- i criteri per la rilevazione delle operazioni con i soggetti collegati, con particolare riferimento a quelle da considerare "di maggiore rilevanza";
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli amministratori indipendenti;
- i casi di deroga o esenzione, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati;
- i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

1.2. Responsabilità

La procedura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, su proposta del Presidente, previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale in merito all'idoneità della stessa a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia, con particolare riferimento agli obiettivi di integrità e imparzialità del processo decisionale, rispetto degli interessi della generalità degli azionisti e dei creditori, efficiente funzionamento degli organi societari e dell'operatività della Cassa.

Eventuali modifiche della procedura, necessarie e/o opportune in virtù di modifiche normative e/o organizzative, sono proposte dal Presidente e deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale.

1.3. Destinatari

Destinatari della presente procedura sono tutte le unità organizzative della Cassa.



1.4. Entrata in vigore della procedura

La piena attuazione delle norme è garantita a partire dal 31/12/2012.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della procedura si intendono:

- Cassa: la Cassa di Risparmio di Fossano SpA;
- Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione della Cassa;
- Esponenti aziendali: gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti strategici;
- Dirigenti strategici: il Direttore Generale e il Sostituto del Direttore Generale;
- Personale più rilevante: i Capi Area, il Capo Ufficio Fidi, il Responsabile della Funzione di Compliance
- Parti correlate: i soggetti identificati ai sensi del capitolo 3;
- Soggetti connessi: i soggetti identificati ai sensi del capitolo 3;
- Soggetti collegati: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;
- Operazioni: le Operazioni con soggetti collegati, come definite al capitolo 4;
- Controllate: le società direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 23 del TUB;
- TUB: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 e s.m. e i. – Testo Unico Bancario.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI CONNESSI

La Cassa identifica le proprie Parti Correlate sulla base delle dichiarazioni fornite dagli Esponenti aziendali, del Personale più rilevante, nonché delle informazioni ricavate da eventuali provider esterni. I soggetti qualificabili come Parti correlate cooperano con la Cassa al fine di consentire un censimento corretto, completo e aggiornato dei soggetti collegati, e segnalano tempestivamente alla Cassa tutte le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche della qualifica di Soggetti collegati.

La Cassa mantiene un elenco dei propri Soggetti collegati e provvede ad aggiornarlo con cadenza periodica.

Sono Parti Correlate della Cassa:

- Gli Esponenti aziendali;
- Il Personale più rilevante;
- Il partecipante;
- Il soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Cassa è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Sono Soggetti connessi della Cassa:

- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- i soggetti che controllano il partecipante o il soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, oppure i soggetti sottoposti direttamente o indirettamente a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli stretti familiari di una parte correlata (parenti fino al secondo grado, coniuge/convivente more-uxorio e figli di quest'ultimo);
- le società o le imprese controllate dagli stretti familiari di una parte correlata.

4. IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Costituiscono Operazioni con Soggetti collegati le transazioni che comportano assunzione di



attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le Operazioni con Soggetti collegati:

- l'erogazione del credito;
- lo svolgimento di servizi bancari (conto corrente, depositi di risparmio, intermediazione mobiliare, etc.);
- i contratti di servizio e/o di manutenzione impianti;
- le compravendite e le locazioni immobiliari;
- tutti gli atti aventi ad oggetto diritti di contenuto patrimoniale.

Le Operazioni con Parti Correlate si distinguono in:

- Operazioni di maggiore rilevanza;
- Operazioni di minore rilevanza.

4.1. Operazioni di maggiore rilevanza

Sono considerate di maggiore rilevanza tutte le Operazioni di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci per Legge o Statuto.

La Cassa considera inoltre di maggiore rilevanza le Operazioni che presentino un superamento della soglia del 5% di uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica Operazione:

- indice di rilevanza del controvalore, dato dal rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - o Per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - o per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - o per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile.

- Indice di rilevanza dell'attivo, dato dal rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Cassa.

I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Cassa; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, il valore del numeratore è:

- o in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- o in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- o in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- o in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione, in base a considerazioni di opportunità, qualificare come rilevante ogni Operazione realizzata dalla Cassa o dalle sue controllate.

4.2. Operazioni di minore rilevanza

La Cassa considera di minore rilevanza le Operazioni con Soggetti connessi in cui uno degli indici di maggiore rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti minore o



uguale alla soglia del 5% e il cui controvalore è superiore a €. 250.000.

5. CASI E FACOLTÀ DI ESENZIONE

Coerentemente con quanto disposto dalla vigente disciplina in materia, sono di seguito identificate le tipologie di Operazioni per le quali la Banca prevede l'esenzione dagli obblighi procedurali di cui al Regolamento.

5.1. Operazioni urgenti

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Cassa, in casi di assoluta ed improrogabile urgenza, nei limiti di quanto dalla legge consentito ed in particolare dall'art. 2381 c.c., su proposta del Direttore Generale, il Presidente o, in sua assenza, chi lo sostituisce, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dandone comunicazione ai rispettivi organi nella prima riunione.

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata sulla base di circostanze oggettive e, prima del compimento dell'operazione, va fornita adeguata informativa circa le ragioni di urgenza all'Organo competente per la delibera, all'Amministratore Indipendente e al Collegio Sindacale. Qualora non sia possibile fornire l'informativa direttamente agli interessati, la stessa dovrà essere trasmessa preferibilmente tramite posta elettronica o, in subordine, fax, corriere espresso od altra modalità che consenta una tempestiva ricezione.

5.2. Operazioni relative alla remunerazione degli Esponenti aziendali

Si tratta di:

- compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci ex artt. 2389 (commi 1 e 3) e 2402 del Codice Civile;
- compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti strategici, a condizione che siano coerenti con la politica di remunerazione adottata dalla Banca.

5.3. Operazioni di importo esiguo

Si tratta di Operazioni il cui controvalore è minore o uguale a €. 250.000.

5.4. Operazioni ordinarie

Si tratta di Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Cassa e della connessa attività finanziaria, purché concluse a condizioni standard oppure equivalenti a quelle di mercato per tipologia assimilabile di clientela.

Per l'identificazione delle attività ordinarie la Cassa fa riferimento a quelle ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 1 del TUB e applica i seguenti principi al fine della determinazione del carattere della ordinarietà:

- in merito all'oggetto, si considerano, tra quelle ammesse al mutuo riconoscimento, le sole Operazioni che rientrino tra le principali attività generatrici di ricavi;
- in merito alla ricorrenza, si considerano, per ciascuna delle tipologie di Operazioni indicate al punto precedente, solo quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo;
- in merito alla dimensione, si considerano solo le Operazioni di minore rilevanza così come definite al paragrafo 4.2./ e il cui controvalore è compreso tra €. 250.000 e €. 3.000.000 per quanto riguarda le operazioni di investimento e tra €. 250.000 e €. 1.000.000 per tutte le altre operazioni;
- in merito ai termini e alle condizioni contrattuali, si considerano solo le Operazioni le cui caratteristiche negoziali non si discostino dalle condizioni standard oppure equivalenti a quelle di mercato per tipologia assimilabile di clientela.



Gli elementi atti a comprovare il carattere "ordinario" dell'operazione devono essere riportati nella relativa delibera.

Le Operazioni che la Cassa dovesse porre in essere per il tramite delle società controllate e che rientrano nell'ordinario esercizio delle attività operative da queste esercitate possono essere gestite nel rispetto delle esenzioni procedurali.

5.5. Operazioni concluse ai sensi dell'art. 136 del TUB

Le Operazioni non classificabili tra quelle di importo esiguo o ordinarie, rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB sono soggette al preventivo esame da parte dell'Amministratore indipendente che deve essere informato almeno 3 giorni prima sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera: controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.). A tal fine può avvalersi, a spese della Cassa, di uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

In caso di operazioni di maggior rilevanza, l'Amministratore indipendente deve essere coinvolto nella fase delle trattative e in quella di istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo (almeno 7 giorni prima) e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Per quanto riguarda le modalità di istruzione e deliberazione delle operazioni, si rimanda a quanto specificato al successivo punto 8 del presente Regolamento.

In ogni caso la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

5.6. Operazioni concluse con o tra società controllate o con società collegate

Si tratta di Operazioni con o tra società controllate e quelle con società sottoposte a influenza notevole quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati. In tal caso è necessario che annualmente si predisponga un report di queste operazioni al Consiglio di Amministrazione.

Si considerano interessi significativi:

- la partecipazione al capitale della società controllata o collegata controparte dell'operazione che comporti l'esercizio di un'influenza notevole;
- la presenza di sistemi di remunerazione degli Esponenti Aziendali (comuni alla Cassa e alla società controllata o collegata) che dipendono in misura rilevante dai risultati di periodo conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta.

Non si considerano in ogni caso interessi significativi:

- quelli derivanti dalla detenzione di partecipazione nella società controllata o collegata controparte dell'operazione da parte di altra società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Cassa;
- quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Esponenti Aziendali tra la Cassa e la società controllata o collegata con la quale l'operazione è svolta.

La Cassa al momento non presenta rapporti correlati in società controllate o collegate o sottoposte a influenza notevole in quanto non detiene partecipazioni di controllo o di collegamento.



6. PRESIDI ORGANIZZATIVI, STIMATI EQUIVALENTI ALL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE, DA UTILIZZARSI IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLO STESSO

Per la valutazione delle Operazioni rilevanti in caso di impossibilità dell'Amministratore indipendente, la Cassa si riserva la facoltà di:

- in caso di assenza perdurante, nominare uno o più Amministratori indipendenti non esecutivi;
- individuare al suo interno un Amministratore che possieda i necessari requisiti, motivandone la scelta, per svolgere temporaneamente, e in caso di assoluta ed improrogabile urgenza, le funzioni di competenza dell'Amministratore Indipendente non esercitabili a causa di un improvviso impedimento.

7. REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

L'indipendenza rafforza la garanzia che l'Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, persegua l'interesse della Banca.

L'Amministratore risulta indipendente se non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'Operazione ai sensi dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del Codice Civile. L'Amministratore indipendente non deve inoltre intrattenere, nè avere di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, altre relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio. L'indipendenza è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione.

8. MODALITÀ DI ISTRUZIONE E DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

8.1. Operazioni di minore rilevanza

La funzione incaricata dell'istruttoria dell'Operazione verifica se la controparte è Soggetto Collegato.

In caso affermativo, la stessa accerta se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui al capitolo 5, avvalendosi eventualmente del supporto della Funzione Risk Management e Compliance. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite standard oppure equivalenti a quelle di mercato per tipologia assimilabile di clientela, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Qualora non ricorrano i casi di esenzione previsti dalla presente procedura e, più in generale, dalla normativa di riferimento, la funzione invia all'Amministratore Indipendente, per il tramite della Funzione Risk Management e Compliance, le informazioni relative all'Operazione. Rilevano in particolare la natura del collegamento, la controparte, il tipo di operazione e le relative modalità esecutive delle condizioni, anche economiche, di realizzazione della stessa, la convenienza per la Cassa (economico, commerciale, strategico, ecc.), l'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, il procedimento valutativo seguito, gli eventuali fattori di rischio per la Cassa, ecc.

Le informazioni devono pervenire all'Amministratore Indipendente di norma entro tre giorni rispetto alla data in cui lo stesso è chiamato ad esprimersi.

L'Amministratore indipendente, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'interesse della Cassa al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni ed esprime al soggetto deliberante, prima che questi si pronunci, un motivato parere non vincolante.

L'Amministratore indipendente ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle in suo possesso nonché di farsi assistere – occorrendo – da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.



Per la deliberazione delle Operazioni è previsto l'innalzamento della competenza al livello delegato immediatamente superiore, se esistente, definito dal sistema delle deleghe. Qualora sussista correlazione con un Amministratore della Banca o con un Soggetto collegato per il suo tramite, l'Amministratore interessato deve informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse.

Le deliberazioni relative ad Operazioni con Soggetti Collegati devono contenere adeguata motivazione dell'opportunità e della convenienza dell'Operazione per la Cassa e delle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo all'operazione o condizionato a rilievi formulati dall'Amministratore indipendente, l'approvazione della stessa, eccezion fatta per le Operazioni di competenza dell'Assemblea, diviene di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale può approvarla con il voto favorevole di almeno 2/3 degli Amministratori non correlati votanti, formalizzando idonea motivazione per la decisione assunta, specificando le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere dell'Amministratore indipendente e dando puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore Indipendente.

8.2. Operazioni di maggiore rilevanza

Per le Operazioni di maggiore rilevanza trovano applicazione le regole procedurali di cui al paragrafo 8.1 (Operazioni di minore rilevanza), oltre a quanto di seguito specificato.

Nell'ambito delle Operazioni di maggiore rilevanza, l'Amministratore indipendente è coinvolto nella fasi di trattativa ed istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati delle trattative e dell'istruttoria.

Il descritto flusso informativo inoltrato dall'unità organizzativa responsabile dell'Operazione, per il tramite della Funzione Risk Management e Compliance, contiene informazioni in merito:

- alle condizioni e alle modalità esecutive dell'Operazione;
- al procedimento valutativo seguito.

Le Operazioni di maggiore rilevanza devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea. Per tali operazioni, inoltre, il parere espresso dall'Amministratore indipendente è da considerarsi vincolante e deve essere rilasciato in tempo utile per la riunione dell'Organo Deliberante convocato per l'assunzione della relativa delibera.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte dell'Amministratore indipendente, va richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa sull'operazione, almeno un giorno prima della riunione del Consiglio di Amministrazione. Tale parere ha le medesime caratteristiche e segue lo stesso iter di quello dell'Amministratore indipendente.

Le operazioni di maggior rilevanza compiute sulle quali l'Amministratore indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, sono portate a conoscenza della prima Assemblea dei Soci.

Qualora un'operazione dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, deve essere trattata come Operazione di maggiore rilevanza, indipendentemente dal suo ammontare, e come tale assoggettata alle relative disposizioni del presente Regolamento.

8.3. Operazioni di competenza dell'Assemblea

8.3.1 Operazioni di minore rilevanza



Quando un'Operazione di minore rilevanza con Soggetti collegati è di competenza dell'Assemblea, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano le disposizioni del paragrafo 8.1.

In caso di parere negativo dell'Amministratore indipendente, tali Operazioni possono essere comunque approvate dall'Assemblea che si riunisce e vota nel rispetto delle proprie regole ordinarie di funzionamento.

8.3.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Quando un'Operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'Assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano le disposizioni del paragrafo 8.2, ad eccezione dell'obbligo per il Collegio Sindacale di rilasciare il parere preventivo

8.4. Delibere quadro

È facoltà del Consiglio di Amministrazione assumere delibere quadro relative a serie di Operazioni omogenee, sufficientemente definite e con predeterminate categorie di Soggetti collegati o per singolo Soggetto collegato, con efficacia non superiore a un anno. Le delibere quadro sono sottoposte al parere dell'Amministratore indipendente, secondo quanto previsto ai paragrafi 8.1 e 8.2, sulla base del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare.

Le Operazioni effettuate nell'ambito della singola delibera quadro sono autorizzate direttamente dagli uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe.

Alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2.

Nel caso in cui un'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicheranno pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

9. FLUSSI INFORMATIVI

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Amministratore indipendente sono destinatari di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e principali caratteristiche), da rendersi su base trimestrale, relativamente:

- alle Operazioni di minore rilevanza effettuate nel periodo di riferimento, specificando quelle deliberate con il parere negativo o condizionato dell'Amministratore indipendente;
- alle Operazioni di maggiore rilevanza effettuate nel periodo di riferimento, specificando quelle deliberate con il parere negativo o condizionato dell'Amministratore indipendente e/o del Collegio Sindacale;
- all'attuazione delle delibere quadro, nonché alle singole Operazioni compiute nell'ambito delle stesse;
- alle Operazioni rientranti nel regime di esenzione di importo superiore a 100.000 euro;
- alle Operazioni con o tra società controllate e quelle con società sottoposte a influenza notevole quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati.
- alle operazioni ordinarie, anche in forma aggregata

Le operazioni sulle quali l'Amministratore Indipendente ha espresso parere contrario o condizionato sono inoltre singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e allo stesso Amministratore indipendente non appena deliberate.

L'Assemblea è destinataria annualmente di un'informativa sulle operazioni compiute sulle quali l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.